

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-307 del 22/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MG VICTORY s.r.l. per impianto destinato ad attività di saldatura manuale e robotizzata ubicato in Via Turati n. 5, Comune di Sala Bolognese (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-305 del 22/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MG VICTORY s.r.l. per impianto destinato ad attività di saldatura manuale e robotizzata ubicato in Via Turati n. 5, Comune di Sala Bolognese (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MG VICTORY s.r.l. per l'impianto sito a Sala Bolognese, in via Turati n. 5, c.a.p. 40010 dove viene svolta l'attività di saldatura manuale e robotizzata. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sala Bolognese.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

- 5) Obbliga la MG VICTORY s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La MG VICTORY s.r.l., C.F. e P.IVA 03314311204, con sede legale a Sala Bolognese, in via Turati n. 5, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Luca Veneri, in qualità di procuratore speciale di MG VICTORY s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 1/8/2019 al prot. n. 10871 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota del 19/8/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 19/8/2019 al prot. n. 128662, ha trasmesso ad Arpae la domanda, confluita nella pratica Sinadoc 26632/2019, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 22/11/2019 prot. n. 180522, ha trasmesso ad Arpae-AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese il parere favorevole relativamente all'impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 27/11/2019 prot. n. 182371, ha trasmesso ad Arpae-AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese il parere favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera.
- Il Comune di Sala Bolognese con propria nota del 6/12/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 6/12/2019 al prot. n. 187820, ha trasmesso il nulla osta comunale relativo all'impatto acustico.
- Il referente AUA di ARPAE - AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione della MG VICTORY s.r.l. pervenuta in data 20/1/2020 che esclude la presenza di scarichi

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

di acque reflue diverse da domestiche in pubblica fognatura, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 606 come di seguito specificato:

All.A – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.02 pari a € 606;

All.B – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 21/1/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

MG VICTORY Srl - Comune di Sala Bolognese - via Turati n° 5

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavori di carpenteria metallica e saldatura manuale e robotizzata svolta dalla società MG VICTORY Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Sala Bolognese, via Turati n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MG VICTORY Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA - SMERIGLIATURA

Portata massima	13600 Nm ³ /h
Altezza minima	8,80 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Nichel e cromo	(*) 1 mg/Nm ³

(*) presenti in forma particellare

Alla messa a regime del punto di emissione E1 dovrà essere effettuata l'analisi relativa a tutti gli inquinanti sopra indicati, compresi Nichel e Cromo; successivamente, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, il Gestore di impianto dovrà effettuare verifiche periodiche annuali unicamente per il materiale particellare.

.....
EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SALDATURA - SMERIGLIATURA

Portata massima	8800 Nm ³ /h
Altezza minima	8,80 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Nichel e cromo	(*) 1 mg/Nm ³

(*) presenti in forma particolare

Alla messa a regime del punto di emissione E1 dovrà essere effettuata l'analisi relativa a tutti gli inquinanti sopra indicati, compresi Nichel e Cromo; successivamente, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, il Gestore di impianto dovrà effettuare verifiche periodiche annuali unicamente per il materiale particolare.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SALDATURA -SMERIGLIATURA

Portata massima	4800 Nm ³ /h
Altezza minima	8,80 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Nichel e cromo	(*) 1 mg/Nm ³

(*) presenti in forma particolare

Alla messa a regime del punto di emissione E1 dovrà essere effettuata l'analisi relativa a tutti gli inquinanti sopra indicati, compresi Nichel e Cromo; successivamente, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, il Gestore di impianto dovrà effettuare verifiche periodiche annuali unicamente per il materiale particolare.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: SALDATURA -SMERIGLIATURA

Portata massima	5800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Nichel e cromo	(*) 1 mg/Nm ³

(*) presenti in forma particolare

Alla messa a regime del punto di emissione E1 dovrà essere effettuata l'analisi relativa a tutti gli inquinanti sopra indicati, compresi Nichel e Cromo; successivamente, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, il Gestore di impianto dovrà effettuare verifiche periodiche annuali unicamente per il materiale particolare.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SALDATURA -SMERIGLIATURA

Portata massima	17100 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Nichel e cromo	(*) 1 mg/Nm ³

(*) presenti in forma particellare

Alla messa a regime del punto di emissione E1 dovrà essere effettuata l'analisi relativa a tutti gli inquinanti sopra indicati, compresi Nichel e Cromo; successivamente, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, il Gestore di impianto dovrà effettuare verifiche periodiche annuali unicamente per il materiale particellare.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI ER1 – ER2 - ER3

PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo

inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31.12.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa. Alla messa a regime dei punti di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5 dovranno essere effettuate le analisi relative a tutti gli inquinanti prescritti, compresi Nichel e Cromo; successivamente, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, il Gestore di impianto dovrà effettuare verifiche periodiche annuali unicamente per il materiale particellare.
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura del gestore di Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5 unicamente per il materiale particellare.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MG VICTORY Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Pratica Sinadoc n. 26632/2019

Documento redatto in data 10/12/2019

Autorizzazione Unica Ambientale
MG VICTORY Srl - Comune di Sala Bolognese - via Turati n° 5

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sala Bolognese prot. 16197 del 6/12/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto Metropolitano, prot. 180522 del 22/11/2019;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del distretto Metropolitano di Arpae.

Pratica Sinadoc n. 24591/2019
Documento redatto in data 6/12/2019



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

Spettabile
ARPAE-SAC
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 33/2019

NULLA OSTA ACUSTICO

OGGETTO: A.U.A. DITTA – MG VICTORY S.R.L. – FABBRICATO DI VIA TURATI N.5, FOGLIO 56 MAPPALE 47 - NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Vista la pratica SUAP n. 1248/2019 relativa alla domanda di A.U.A. presentata in data 01/08/2019 al prot. gen. n. 10871 dalla Ditta MG Victory S.r.l. per il fabbricato sito in Sala Bolognese, via Turati n. 5, identificato al catasto con Foglio n. 56 Mappale n.47 ;

Visto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI da parte di ARPAE, Sinadoc 33020/2019, pervenuto con protocollo n. 15443 del 23/11/2019, allegato alla presente;

Viste:

- la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n.447 del 26.10.1995 ;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- La Legge Regionale n.15 del 9/05/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- La Delibera Giunta Regionale n.673 del 14/04/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione di clima acustico ai sensi della Legge Regionale n.15/2001”;
- le Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 16.04.2009.

COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio dell’autorizzazione A.U.A, per la matrice rumore nel rispetto delle condizioni contenute nel parere ARPAE allegato alla presente, da parte della Ditta MG Victory S.r.l. relativamente al fabbricato sito in Sala Bolognese, via Turati n. 5 ed



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

identificato al catasto con Foglio n.56 e Mappale n. 47 .

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Murru Arch. Maria Grazia

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: n. 1. Parere Arpae

S. Giorgio di Piano, 22/11/2019

Sinadoc 33020/2019

Servizio SUAP SUE
Comune di Sala Bolognese
PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

e p.c. ARPAE - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità Energia ed emissioni atmosferiche
c.a. Bernardi Pier Luigi

OGGETTO: Parere relativo alla matrice rumore ai sensi nell'ambito della procedura di rilascio del nulla-osta acustico. Ditta: **MG Victory s.r.l.**, via Turati n. 5 a Sala Bolognese. Contributo tecnico matrice emissione in atmosfera e rumore. Parere per il rilascio del nulla-osta acustico

Vista la domanda tesa all'ottenimento dell'AUA e la documentazione a essa allegata agli atti di ARPAE di Bologna al PG2019/128662 del 19/08/2019, si esprimono le seguenti valutazioni.

La ditta in oggetto svolge lavorazioni di carpenteria, prevalentemente saldatura e montaggio. Più precisamente la ditta esegue la saldatura di leghe speciali, robotizzata a MIG e TIG; saldatura con semiautomatismi e posizionatori; saldatura manuale specializzata; saldatura alluminio e acciaio inox; assemblaggio macchine automatiche.

L'impatto acustico dello stabilimento in oggetto è descritto nel documento DOIMA a firma di tecnico competente in acustica ambientale.

Oltre alle lavorazioni già descritte sono presenti impianti collocati all'esterno concorrono a determinare l'impatto acustico. Per caratterizzare l'impatto acustico sono state effettuate misure fonometriche in postazioni al confine aziendale in periodo di riferimento diurno, periodo in cui si svolge l'attività, per la verifica del rispetto del solo limite di immissione assoluto.

Nell'area interessata dall'attività della ditta è stato individuato un unico ricettore sensibile. Il tecnico competente dichiara che al momento della stesura della DOIMA, presso il ricettore erano in corso lavori di ristrutturazione che hanno reso impossibile procedere alla rilevazione del rumore residuo rendendo non attuabile valutazione del rispetto del limite di immissione differenziale.

I rilievi fonometrici hanno interessato le seguenti sorgenti sonore:

- LATO NORD

Emissione E5;

CT1: centrale termica, con due punti di emissione sul coperto;

Emissione E4;

- LATO OVEST:

Emissione E2;
Cabina compressori lato OVEST;
Emissione E1;

- LATO SUD:

Emissione E3: aspiratore a servizio postazioni saldatura;
Emissione E6: aspiratore a servizio caricamento batterie carrelli elevatori;
Cabina compressori lato SUD;

- LATO EST (strada):

CT2: centrale termica, con punto di emissione sul coperto;

Lo stabilimento è situato in zona industriale di " classe acustica V" .

I rilievi fonometrici condotti dal (TCAA) hanno evidenziato il rispetto dei valori limiti assoluti di immissione specifici per periodo di riferimento diurno.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è **FAVOREVOLE a condizione che** :

- **l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno** così come indicato nella DOIMA presentata;
- entro 90 giorni dal rilascio del nulla osta acustico da parte del Comune di Sala Bolognese la ditta dovrà presentare al Comune una attestazione circa il rispetto del limite di immissione differenziale nel periodo di riferimento diurno presso il ricettore già individuato nella DOIMA. La verifica dovrà essere svolta attraverso misure fonometriche da effettuarsi secondo le metodiche contenute nel Dpcm 16/3/1998. La verifica dovrà essere effettuata nelle condizioni di massimo disturbo. Qualora dall'analisi emergano criticità, l'attestazione circa il rispetto dei valori limite dovrà riportare i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli interventi di mitigazione acustica che si rendessero necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Distretto
di Pianura
(dr Vittorio Gandolfi)
firmato digitalmente**

Ps: si allega modulo impegno al pagamento (così come da importi fissati con DGR n.926 del 5 giugno 2019) da ritornare debitamente compilato al seguente indirizzo Pec: aoo@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.